

VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 21 dicembre 2021, in modalità conference call, si sono incontrati per l'Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi il presidente Davide Gaggero e i sigg. Fassari Domenico e Adamo Fioretti, e i sigg. Natale Colombo e Angelo Manicone, Maurizio Diamante e Antonino Napoli, Marco Odone e Giuliano Galluccio per le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti insieme alle rispettive delegazioni per addivenire al rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/2023.

Le parti concordano:

- Che il rinnovando CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2023
- a recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una "indennità di garanzia salariale" pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 (duecentocinquanta/00) lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 (duecento/00) lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022;
- di riconoscere un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad €75,00 (settantacinque/00) lordi con le seguenti modalità: dal 1° gennaio 2022 €25,00 (venticinque/00), dal 1° gennaio 2023 €30,00 (trenta/00), dal 1° luglio 2023 €20,00 (venti/00). L'adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata (all.1) che è parte integrante del presente verbale di accordo;
- in riferimento all'articolo 22 del CCNL al punto 2 della lettera A, la retribuzione mensile, dal 1° gennaio 2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dal 1° luglio 2023 non sarà inferiore a n.20 turni mensili;
- La disdetta del CCNL sarà esercitata dalle OO.SS. stipulanti 6 (sei) mesi prima della sua naturale scadenza e contestualmente le stesse provvederanno a trasmettere ad ANGAF la relativa piattaforma rivendicativa per consentire l'avvio del confronto del rinnovo contrattuale. In caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del presente contratto, sarà erogata una copertura economica, a titolo di anticipo sul futuro rinnovo, pari al 40% (quaranta per cento) dell'inflazione registrata nell'anno precedente, da calcolarsi sul minimo conglobato del 6° livello e da riproporzionare per i restanti livelli di inquadramento. Dopo 6 (sei) mesi la suddetta percentuale sarà elevata al 60 (sessanta/00) per cento. Tale copertura economica farà parte del minimo conglobato di ogni singolo livello ed avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali. Tale strumento di garanzia salariale avrà validità per il triennio 2024 – 2026.

Le OO.SS., FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti, sottoscrivono la presente intesa con riserva che sarà sciolta entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ovvero dopo aver concluso le assemblee con i lavoratori per la relativa approvazione.

Le parti inoltre convengono di convocare entro il 28 febbraio 2022 una commissione di lavoro composta dai Segretari Nazionali di categoria e da due membri indicati dall'A.N.G.A.F. per l'elaborazione del nuovo testo contrattuale.



FILT-CGIL



FIT-CISL



UILTRASPORTI

